

BStGer RR.2014.281 vom 14. Januar 2015

Bundesstrafgericht, 2015-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2014.281

FR: TPF RR.2014.281 du 14 janvier 2015

IT: TPF RR.2014.281 del 14 gennaio 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): Sequestro (art. 33a OAIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del

- 5 -

14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro il sopraccitato scritto dell'8 ottobre 2014, mediante il quale l'AFD conferma la propria decisione di chiusura del 16 giugno 2014, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2

Il ricorrente afferma che l'AFD, dopo avergli garantito la notifica di una nuova decisione di chiusura riguardante la trasmissione della documentazione concernente il suo conto bancario presso la banca E., avrebbe inspiegabilmente cambiato idea, confermando semplicemente la sua decisione di chiusura del 16 giugno 2014. Tale modo di procedere costituirebbe un palese "venire contra factum proprium".

E. 2.1

Il principio della buona fede costituisce il corollario di un principio più generale, quello della fiducia, il quale presuppone che i rapporti giuridici si fondano e si organizzano su una base di lealtà e di rispetto della parola data (v. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2013, n. 1167). Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per tutta l'attività statale, il principio della buona fede esige che l'amministrazione e gli amministrati si comportino reciprocamente in maniera leale. In particolare, l'amministrazione deve astenersi da ogni comportamento atto ad ingannare l'amministrato, non potendo essa trarre

- 6 -

alcun vantaggio dalle conseguenze di un tale comportamento (v. DTF 124 II 265 consid. 4a). A determinate condizioni, il cittadino può esigere dall'autorità che questa si conformi alle precise promesse o assicurazioni fattegli e non tradisca la fiducia in essa legittimamente riposta (cfr. DTF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). Il diritto alla protezione della buona fede può parimenti essere invocato in presenza di un comportamento dell'amministrazione suscettibile di creare nell'amministrato un'aspettativa o una speranza legittima (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a con riferimenti; 111 Ib 124 consid. 4; più ampiamente v. anche HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, Berner Kommentar, Bd. 1, 1. Abt., Berna 2012, n. 268-281 ad art. 2 CCS).

L'amministrazione, tuttavia, deve essere intervenuta nei confronti dell'amministrato in una situazione concreta (DTF 125 I 267 consid. 4c), dovendo il predetto aver preso, fondandosi sulle promesse o il comportamento dell'amministrazione, disposizioni che non sarebbero modificabili senza subire un pregiudizio (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a; 114 Ia 207 consid. 3a).

E. 2.2

In concreto, l'AFD, sebbene avesse già notificato alla banca E. la decisione di chiusura del 16 giugno 2014, la quale riguardava anche il conto n. 1 intestato al ricorrente, ha, a due riprese (v. act. 8.9 e 8.10) e di propria iniziativa, garantito a quest'ultimo, in maniera chiara ed inequivocabile, l'emissione di una nuova decisione di chiusura relativamente alla trasmissione della documentazione bancaria legata a detto conto. Tali assicurazioni dell'autorità hanno in pratica fatto desistere il ricorrente dall'impugnare la decisione del 16 giugno 2014, notificatagli dalla banca E. il 24 giugno 2014. Ora, alla luce di tale situazione,

all'AFD non restava che emettere una nuova decisione di chiusura nelle forme abituali, con un termine di ricorso di 30 giorni, e non interpellare il ricorrente come ha fatto con il suo scritto dell'8 ottobre 2014 (v. act. 8.13), che anche a volerlo considerare come una decisione di chiusura sarebbe chiaramente motivato in maniera insufficiente visto che non fa altro che rinviare ad una decisione che non concerne il ricorrente, senza confrontarsi materialmente con la di lui posizione. Con il suo agire l'AFD non ha rispettato la chiara promessa fatta al ricorrente, così danneggiandolo nelle sue legittime aspettative processuali, ragione per cui il ricorso va accolto e la causa rinviata all'autorità di esecuzione affinché proceda all'emanazione di una decisione di chiusura relativa al conto del ricorrente rispettosa dei crismi legali abituali.

E. 3.1

Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.--.

- 7 -

E. 3.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto si giustifica di fissare in favore del ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- (IVA compresa), la quale è messa a carico dell'AFD in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.